



*Ministero dell' Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

46431

03 NOV. 2011

RACCOMANDATA A.R.

AMICI DANILO
Via G. Marconi, 7 – Fraz. Acciaiole
56043 FAUGLIA, (PI)

ISCR. N. FI0572

OGGETTO: DECRETO DI ISCRIZIONE. (proc. n. 6391/2011)

Si trasmette, in allegato provvedimento di cui all'oggetto.
Distinti saluti.

IL SEGRETARIO
SEZIONE REGIONALE TOSCANA
(Dario Balducci)



Camera di Commercio
Firenze



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA
 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
 P.zza Dei Giudici, 3
 DlgS 152/06



Numero d'iscrizione
F100572

Il Presidente della Sezione regionale della Toscana dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);

Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n. 1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n. 148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti e, in particolare l'articolo 3, comma 3;

Considerato che l'impresa ha dichiarato che la quantità annua di rifiuti urbani pericolosi trattati sarà di 2999 tonnellate;

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in prosieguo denominati centri di raccolta;

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 20 luglio 2009, prot. n.02/CN/ALBO, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta;

Vista la richiesta di revisione presentata in data 31/05/2011 registrata al numero di protocollo 6391/2011;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Toscana di data 05/09/2011 con la quale è stata accolta la domanda di iscrizione all'Albo nella categoria I classe E dell'impresa/Ente AMICI DANILO:

- R.U.R.A. cl. F
- Multimateriale di RSU cl. F
- Ingombranti cl. F
- Trasporto R.U. da centri a impianti cl. F
- Rifiuti vegetali cl. F
- Centri di raccolta cl. E

Categoria 1 – classe E (popolazione complessivamente servita inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti)

Quantità di rifiuti urbani pericolosi 2999 tonnellate annue

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Toscana in data 27/10/2011 con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. 310769296 prestate da Assicurazioni Generali S.p.A. per l'importo di Euro 30987,42 per le quantità annue complessivamente dichiarate di 2999 tonnellate di rifiuti pericolosi dell'impresa/Ente AMICI DANILO.

DISPONE
Art. 1
(iscrizione)

AMICI DANILO
 Numero Iscrizione F100572
 Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.18142/2011 del 28/10/2011



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE
P.zza Dei Giudici, 3
Dlgs 152/06

Denominazione: AMICI DANILO
Con Sede a: FAUGLIA (PI)
Indirizzo: VIA G.MARCONI 7
Località: Acciaiole
CAP: 56043
C. F.: MCADNL54C01E625H
è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

Art. 2
(legale/i rappresentante/i)

AMICI DANILO
codice fiscale: MCADNL54C01E625H
carica: titolare

(responsabile/i tecnico/i)

AMICI DANILO
codice fiscale: MCADNL54C01E625H
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

I - E

Elenco mezzi inerenti l'iscrizione

Targa: **AE871ZN**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **AH03000**
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **DE192YR**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **DG749YP**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **DH449KN**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **DR935SB**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Art. 3
(categorie, tipologie di rifiuti e mezzi utilizzabili)

Iscrizione Ordinaria

categoria:

I Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili

classe:

E popolazione complessivamente servita inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti

AMICI DANILO
Numero Iscrizione FI00572
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.18142/2011 del 28/10/2011



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE
P.zza Dei Giudici, 3
Dlgs 152/06

- Raccolta e trasporto R.U.R.A. – Classe: F
- Raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti conferite in uno stesso contenitore (cosiddetta raccolta multimateriale di RSU) – Classe: F
- Raccolta e trasporto rifiuti ingombranti/raccolta differenziata R.U. – Classe: F
- Attività esclusiva di trasporto R.U. da centri di stoccaggio a impianti di smaltimento finale - Classe: F
- Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (Art. 7, comma 2, lettera e) D.Lgs. 22/97 – Classe: F
- Gestione di centri di raccolta di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato – Classe: E

inizio validità: 29/11/2011
fine validità: 29/11/2016

Elenco mezzi:

Targa: **DE192YR**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **AE871ZN**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Rifiuti per i mezzi sopraindicati

[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.01.10*] [15.01.11*]
[20.01.01] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.13*] [20.01.14*] [20.01.15*] [20.01.17*] [20.01.19*]
[20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.25] [20.01.26*] [20.01.27*] [20.01.28] [20.01.29*] [20.01.30] [20.01.31*] [20.01.32]
[20.01.33*] [20.01.34] [20.01.35*] [20.01.36] [20.01.37*] [20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.01.41] [20.02.01]
[20.02.02] [20.02.03] [20.03.01] [20.03.02] [20.03.03] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]
[20.03.99] - alghe

Targa: **DH449KN**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **DG749YP**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **DR935SB**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **AH03000**
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Rifiuti per i mezzi sopraindicati

[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.01.10*] [15.01.11*]
[20.01.01] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.13*] [20.01.14*] [20.01.15*] [20.01.17*] [20.01.19*]
[20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.25] [20.01.26*] [20.01.27*] [20.01.28] [20.01.29*] [20.01.30] [20.01.31*] [20.01.32]
[20.01.33*] [20.01.34] [20.01.35*] [20.01.36] [20.01.37*] [20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.01.41] [20.02.01]
[20.02.02] [20.02.03] [20.03.01] [20.03.02] [20.03.03] [20.03.07]
[20.03.99] - alghe

Art. 4
(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o

AMICI DANILO
Numero Iscrizione F100572
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.18142/2011 del 28/10/2011



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE
P.zza Dei Giudici, 3
Dlgs 152/06

copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;

3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dalla perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni molestie e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.

4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.

6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiagati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.

7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;

9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.

L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:

a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.

b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.

Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose

10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.

12) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 16 del DM 406/98.

13) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al



precedente punto, l'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999

14) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

15) Copia del presente provvedimento corredata da dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, deve essere conservata presso il centro di raccolta gestito.

16) Ciascun centro di raccolta deve essere gestito in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, come modificato dal decreto 13 maggio 2009.

17) Presso ciascun centro di raccolta deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato ai sensi del DM 8 aprile 2008, come modificato dal decreto 13 maggio 2009, e della deliberazione del Comitato nazionale prot. n.02/CN/ALBO del 20 luglio 2009. I registri e le attestazioni riguardanti la formazione e l'addestramento degli addetti di cui agli allegati 2a e 2b della delibera del Comitato nazionale 20 luglio 2009 devono essere conservati presso la sede legale o la sede operativa del soggetto iscritto.

Art. 5

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

FIRENZE, 28/10/2011

Il Segretario
- Avv. Dario Balducci -

Il Presidente
- Rag. Antonella Rusignuolo -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

